



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6084 del 2021, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Laura Cecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Questura di Roma, Questura di Milano, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ambasciata di Tunisia in Italia non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Questura di Roma del 12.01.2021 di rigetto alla richiesta di accesso agli atti limitatamente alla parte in cui non è stata ostesa la documentazione inviata dall'ufficio Immigrazione al Consolato tunisino

concernente l'identificazione del ricorrente, avverso il quale lo stesso ha presentato richiesta di riesame alla Commissione Nazionale per l'accesso agli atti che ha rigettato la richiesta di accesso in 21.04.2021, notificata in data 28.04.2021, e per la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame proposto ai sensi dell'art. 116 del CPA, l'istante ha chiesto la condanna dell'amministrazione resistente all'ostensione degli atti richiesti in data 6 gennaio 2021 ovvero la corrispondenza intercorsa tra la Questura di Roma e il Consolato della Tunisia a Roma tendente ad accertare la reale data di nascita del ricorrente (avendo egli dichiarato di essere minorenne, nato nel 2003, ed essendo risultato invece maggiorenne in quanto nato nell'anno 2000).

In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 12 gennaio 2021 che ha negato l'accesso agli atti richiesti, dopo aver invocato le cause di esclusione connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e delle relazioni internazionali previste dall'art. 5 *bis*, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs n. 33 del 2013 e dagli artt. 2 comma 1, lettere a), b), e 3, comma 1, lettera a) e d), del D.M. 10 marzo 1994 n. 415; altresì, l'istante ha anche impugnato il deliberato della Commissione Nazionale per l'accesso agli atti che, in data 21.04.2021, ha rigettato il relativo reclamo.

Al riguardo, l'istante rappresenta quanto segue:

- di essere entrato in Italia (a Lampedusa) in data 3 novembre 2020, a bordo di una

imbarcazione di fortuna;

- di essere stato destinatario di un provvedimento di trattenimento da parte della Questura di Siracusa e di aver dichiarato – essendo sprovvisto di documenti - di essere minorenne (perché nato nell'anno 2003), durante la relativa udienza di convalida presso il giudice di pace di Roma;

- dopo la mancata convalida del predetto provvedimento di trattenimento, il Prefetto di Roma ha emesso, in data 5 gennaio 2021, un nuovo ordine di espulsione basato sulla documentazione pervenuta dal Consolato tunisino il quale comunicava che l'istante era maggiorenne, essendo nato in data 6 novembre 2000;

- in ragione di ciò, l'istante ha chiesto di poter accedere alla corrispondenza intercorsa con il consolato tunisino, in modo da poter verificare, a fini difensivi, tutta la documentazione di riferimento e, in particolare, il contenuto della richiesta inviata dall'amministrazione resistente, non ritenendo sufficiente ai predetti fini il contenuto della risposta fornita dal Consolato tunisino.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, ciò dopo aver chiarito di aver comunque rilasciato all'interessato varia documentazione, tra cui l'esito della Commissione olistica del 23 dicembre 2020 che, sulla base degli accertamenti medico-sanitari svolti, ha affermato che *“è molto improbabile che il ragazzo abbia una minore età, in particolare si attribuiscono circa 19 +/- 1 anni”*.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 In sintesi, il provvedimento di diniego è motivato sulla base di due elementi ovvero, da un lato, la tutela delle “relazioni internazionali” e, dall'altro, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a ciò richiamando le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 *bis* del d.lgs n. 33 del 2013 e nel D.M. n. 415/1994.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, tali richiami non risultano pertinenti al caso di specie, sia in quanto la fattispecie in esame non ricade nel concetto di “relazioni

internazionali” sia perché, con riferimento all’altra causa di esclusione invocata dall’amministrazione resistente (la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), prevale comunque la necessità di difendersi, come previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, da un provvedimento (di espulsione) che incide fortemente sulla vita e sullo sviluppo personale dell’individuo.

2.2 Ed invero, non si rivela pertinente il richiamo al concetto di “relazioni internazionali” posto che, come ben chiarito nella delibera ANAC n. 1309/2016, queste riguardano i rapporti intercorrenti tra Stati sovrani riguardanti non solo la politica estera di uno Stato (ovvero l’insieme dei programmi d’azione e dei comportamenti di un determinato attore internazionale nei confronti degli altri) ma anche il «sistema internazionale» nel quale operano vari attori a diversi livelli; peraltro, le “relazioni internazionali” si differenziano dai “rapporti internazionali” che sono astrattamente riferibili a singole relazioni con altri Stati, a differenza dei primi che concernono l’attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.

A fronte di ciò, risulta inverosimile che la corrispondenza intercorsa con uno Stato straniero finalizzato alla verifica della posizione (nel caso di specie, dell’età) di un determinato soggetto possa essere fatto rientrare nel concetto di “relazioni internazionali”, che solo avrebbe potuto giustificare l’attivazione della specifica causa di esclusione prevista dall’art. 5 *bis* del d.lgs n. 33 del 2013 e del DM n. 415/1994.

2.3 Anche il richiamo al concetto della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non si rivela pertinente nel caso di specie posto che, come chiarito ancora dalla stessa ANAC nella predetta delibera del 2016, si deve trattare di atti che, servendo all’attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, non possono essere divulgati per il rischio che venga vanificata l’azione delle forze di polizia.

Nel caso di specie, si tratta dell’attività di verifica dell’età di un soggetto straniero ai fini dell’adozione di un ordine di espulsione: sebbene essa possa in astratto

inquadarsi in un contesto più ampio finalizzato alle modalità di tutela della sicurezza pubblica, non è certo la divulgazione della relativa documentazione a vanificare la strategia (di sicurezza pubblica) individuata dalle forze di polizia.

In ogni caso, anche a voler far rientrare tale attività di controllo svolta dalla Questura di Roma in un concetto (molto) ampio di “sicurezza pubblica”, una tale causa di esclusione non può avere una valenza assoluta, nemmeno contemperabile con diritti costituzionalmente garantiti come quello di difesa che, infatti, è richiamato nell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 quale espressione di un principio che fa recedere ogni limite al diritto di accesso laddove si tratti di difendere interessi giuridicamente rilevanti, come nel caso di specie in cui – come detto – si tratta di contrastare un provvedimento di espulsione che incide fortemente sulla vita e sullo sviluppo personale dell’individuo.

3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 6 gennaio 2021, entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

4. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’assoluta peculiarità e novità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente ad ostendere gli atti richiesti dal ricorrente, entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f),

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.